



ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

Redazione del Piano per il Parco e del Regolamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE



PROF. ING. VINCENZO COTECCHIA
Coordinatore Scientifico: Arch. Giovanni CAFIERO
Responsabile ATI: Dott. For. Paolo RIGONI

REV_DICEMBRE_2015

*In ossequio a: Determinazione del Direttore d'Area politiche per la mobilità e la qualità
urbana della Regione Puglia n. 15 del 21/12/2012, art. 12 c.4 della L.394/91, art. 12 della
L.R. n. 44/2012,
art. 98 delle NTA del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015*

A cura del Servizio Tecnico - Parco Nazionale dell'Alta Murgia
*Arch. Mariagiovanna DELL'AGLIO, Dott.ssa Anna Grazia FRASSANITO, Dott.ssa
Chiara MATTIA, Geom. Luigi BOMBINO*

INDICE

TITOLO I. NORME GENERALI	<i>pag.</i> 2
<i>ART. 1 - FINALITÀ</i>	
<i>ART. 2 - EFFICACIA E ATTUAZIONE</i>	
<i>ART. 3 - ELABORATI</i>	
<i>ART. 4 - MONITORAGGIO AMBIENTALE</i>	
TITOLO II. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DISCIPLINA PER ZONE OMOGENEE	<i>pag.</i> 4
<i>ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO</i>	
<i>ART. 6 - ZONA A: AREE DI RISERVA INTEGRALE</i>	
<i>ART. 7 - ZONA B: AREE DI RISERVA GENERALE ORIENTATA</i>	
<i>ART. 8 - ZONA C: AREE DI PROTEZIONE P.</i>	
<i>ART. 9 - ZONA D: AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE</i>	
TITOLO III. DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER SETTORI E COMPONENTI	<i>pag.</i> 10
<i>ART. 10 - COMPONENTE FLORISTICA</i>	
<i>ART. 11 - COMPONENTE FAUNISTICA</i>	
<i>ART. 12 - COMPONENTE FORESTALE</i>	
<i>ART. 13 - COMPONENTE AGRICOLA</i>	
<i>ART. 14 - RETE ECOLOGICA</i>	
<i>ART. 15 - VIABILITÀ E ACCESSO AL PARCO</i>	
<i>ART. 16 - INFRASTRUTTURE</i>	
<i>ART. 17 - DIFESA E RICOSTITUZIONE DEGLI EQUILIBRI IDRAULICI ED IDROGEOLOGICI</i>	
<i>ART. 18 - QUALITÀ ARCHITETTONICA</i>	
TITOLO IV. ATTUAZIONE E PROGETTI DEL PIANO	<i>pag.</i> 15
<i>ART. 19 - STRUTTURE E ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL PARCO</i>	
<i>ART. 20 - SERVIZI PRESSO LE AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE DEL PARCO</i>	
<i>ART. 21 - AZIONI E INTERVENTI PROPOSTI DAL PIANO DEL PARCO</i>	
<i>ART. 22 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL PARCO E DELLE SUE COMUNITÀ</i>	
<i>ART. 23 - MISURE DI INCENTIVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L. N.394/1991</i>	
TITOLO V. NORME FINALI E TRANSITORIE	
<i>ART. 24 - RISOLUZIONI DI ANTINOMIE</i>	<i>pag.</i> 19
<i>ART. 25 - AREE CONTIGUE</i>	
<i>ART. 26 - RAPPORTI INTERISTITUZIONALI E GOVERNANCE</i>	
<i>ART. 24 - NORME TRANSITORIE</i>	
GLOSSARIO	<i>pag.</i> 21



TITOLO I. NORME GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ

1. Il Piano per il Parco Nazionale dell'Alta Murgia (di seguito "Piano") predisposto dall'Ente di gestione (di seguito "Ente") ha lo scopo di assicurare la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata del patrimonio di valori naturalistici, ambientali, nonché storici, culturali e antropologici tradizionali, anche attraverso interventi di rinaturalizzazione dei terreni saldi trasformati e delle aree degradate.

2. Il Piano persegue, inoltre, i seguenti obiettivi:

- a) valorizzare le risorse del Parco Nazionale dell'Alta Murgia (di seguito "Parco") attraverso forme di fruizione culturale, educativa, sociale, ricreativa e turistica compatibili con gli obiettivi di tutela;
- b) creare le condizioni idonee allo svolgimento ed alla promozione delle attività economiche compatibili con gli obiettivi primari della tutela delle risorse naturali, ambientali e culturali;
- c) favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, il recupero dei nuclei rurali, la creazione di nuova occupazione ed il coinvolgimento degli imprenditori agro-zootecnici nella gestione del territorio mediante forme di convenzionamento ai sensi del D. Lgs n. 228/2001; a tale scopo, l'Ente, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del Piano, trasmette alla Regione uno schema di accordo di programma, ai sensi dell'art. 1-bis della L. n. 394/1991, introdotto dall'art. 2, comma 22, della L. n. 426/1988;
- d) favorire l'utilizzo delle migliori conoscenze e tecnologie disponibili per il perseguimento dei fini istitutivi e per facilitare il mantenimento delle attività economiche compatibili;
- e) considerare gli obiettivi strategici espressi e documentati nel corso del processo partecipativo e perseguirne il raggiungimento nell'ambito e in coerenza con le finalità istitutive del Parco di cui al D. P.R. 10 marzo 2004.
- f) affrancare il territorio dalle servitù militari e rendere, nel rispetto dell'art. 3, c. 2, lett. c), dello Statuto dell'Ente, le aree interessate dai poligoni addestrativi militari e dalle servitù militari coerenti con le previsioni di Piano attraverso iniziative e proposte adottate d'intesa con le istituzioni statali e regionali.

Le previsioni di Piano relative agli immobili e alle aree soggette a servitù militari hanno validità immediata. Le attività addestrative, l'utilizzazione dei poligoni ed il loro mantenimento devono essere preventivamente concordate con l'Ente nel rispetto delle presenti Norme Tecniche e del Regolamento del Parco; a tal fine possono essere sottoscritti appositi protocolli d'intesa con le Forze Armate a norma dell'art. 357, comma 2, del D. L.vo 15 marzo 2010, n. 66 e ss.mm.ii, fatte salve le procedure di valutazione d'incidenza *ex art. 6 (3) Direttiva 92/43/CEE "Habitat"* ed art. 5 D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

L'inosservanza delle norme di cui alla presente lettera sarà sanzionata ai sensi dell'art. 30 della L. 394/91 e ss.mm.ii.

g) perseguire la tutela e la valorizzazione delle terre civiche per i loro usi pubblici mediante la predisposizione di un *progetto speciale*. Tutte le procedure volte a sottrarre il bene all'uso pubblico devono acquisire preventivamente il parere dell'Ente.

3. Il Piano costituisce piano di gestione ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e della Direttiva 79/409/CEE, recepite dal D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e dal regolamento regionale n. 28/2008.

4. Le disposizioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) in materia di tutela del paesaggio sono prevalenti sulle disposizioni del presente Piano. Gli interventi che comportano modificazione dei luoghi e dei beni tutelati come Beni Paesaggistici ovvero come Ulteriori



Contesti, così come delimitati dal PPTR ai sensi dell'art. 143 del D. L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii., sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 90 del medesimo PPTR. In caso di sovrapposizione di disposizioni normative, qualora non compatibili, prevalgono le norme più restrittive.

ART. 2 - EFFICACIA E ATTUAZIONE

1. Il Piano ha l'efficacia prevista dall'art. 12 della L. n. 394/1991, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove non diversamente previsto dalla vigente normativa, la disciplina del Piano sostituisce quella dei piani urbanistici e territoriali per le parti in contrasto.

2. La sua modifica non può essere avviata prima di tre anni dalla sua entrata in vigore.

3. Il Piano è attuato mediante:

- a) elaborati e prescrizioni immediatamente precettivi;
- b) elaborati e prescrizioni a carattere direttivo o programmatico, che vincolano le previsioni dei piani urbanistici e/o territoriali e di settore per lo scopo da raggiungere o gli standard da rispettare;
- c) elaborati e prescrizioni gestionali che vincolano gli operatori pubblici e privati con riguardo all'adozione delle prescritte tecniche di gestione, nonché al rispetto di quanto previsto nei *progetti speciali* di cui all'art. 22 e alla realizzazione di progetti attuativi o interventi nel Parco;
- d) indirizzi da attuarsi mediante intesa interistituzionale con i livelli di governo interessati e nel rispetto degli indirizzi del Piano e delle norme per le aree contigue del Parco stabilite d'intesa con la Regione Puglia.

4. Gli interventi consentiti o promossi dal Piano si attuano mediante:

- a) attuazione diretta previo nulla osta dell'Ente;
- b) attuazione diretta condizionata alla preventiva stipula di una convenzione con l'Ente, negli specifici casi previsti dal Piano, e i cui contenuti assicurino un'elevata qualità ambientale dell'intervento, della sistemazione e gestione del suolo e delle componenti naturali presenti, e condizioni idonee a favorire la fruizione paesaggistica ed escursionistica del territorio del Parco.

5. L'inserimento nel Piano di progetti prioritari, di cui al successivo art. 21, comma 2., ha l'effetto, ai sensi dell'art. 12, comma 7, della L. 394/1991 di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e indifferibilità.

6. L'Ente parco, ai sensi dell'art. 15, commi 5), 6) e 7), della L. 394/91, ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui terreni situati all'interno delle Zone A e B salva la precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 3 - ELABORATI

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati progettuali e programmatici:

- *Relazione generale* e relativi allegati;
- *Piano territoriale (PT) e Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale (PPSES) - documento programmatico* (Allegato VI);
- *schede-progetto* descrittive degli interventi prioritari (Allegato VII);
- *L'architettura rurale nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia: tipologie e linee guida per il recupero e il riuso* (Allegato VIII);
- *Carta delle azioni strategiche e della rete ecologica territoriale* 1:100.000;
- *Carta della zonizzazione e delle aree contigue* 1:25.000;
- *Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco* 1:50.000;
- *Carta degli interventi e dei progetti prioritari* 1:50.000;
- *Norme Tecniche di Attuazione (NTA)*.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

2. Fanno parte del Quadro Conoscitivo del Piano i seguenti elaborati:

– *Relazione generale*;

Geologia:

– *Carta geologica* 1:100.000;

– *Carta geomorfologica* 1:100.000;

– *Carta idrogeologica* 1:100.000;

– *Carta pedologica* 1:100.000;

Vegetazione, flora e habitat, aspetti ecologici e naturalistici:

– *Carta dell'uso del suolo* 1:50.000;

– *Carta delle unità eco sistemiche* 1:50.000;

– *Carta della vegetazione* 1:25.000;

– *Carta fisionomico-strutturale della vegetazione forestale* 1:50.000;

– *Carta dei tipi di habitat naturali di interesse comunitario* 1:50.000;

– *Carta delle aree di importanza faunistica* 1:50.000– *Carta del valore faunistico* 1:50.000;

Quadro programmatico – pianificatorio:

– *Carta del mosaico degli strumenti urbanistici comunali* 1:50.000;

– *Carta dei vincoli paesaggistici, archeologici ed architettonici* 1:50.000;

– *Carta dei vincoli idrogeologici e dei piani di assetto idrogeomorfologico* 1:50.000;

– *Carta degli Ambiti Territoriali Estesi* 1:50.000;

– *Carta dei vincoli ambientali* 1:100.000;

Valori archeologici, architettonici e culturali:

– *Carta delle presenze archeologiche* 1:50.000;

– *Carta delle architetture militari e religiose e del sistema dei centri storici* 1:50.000;

– *Carta del sistema delle masserie* 1:50.000;

Infrastrutture:

– *Carta delle infrastrutture* 1:50.000.

3. Fanno parte del Quadro interpretativo del Piano i seguenti elaborati di sintesi:

– *Carta degli elementi strutturanti e dei fattori qualificanti* 1:50.000;

– *Carta delle interferenze e criticità* 1:50.000;

– *Carta della sensibilità della vegetazione* 1:50.000;

– *Carta delle unità di paesaggio* 1:50.000;

– *Carta delle istanze e repertorio dei progetti del Parco* 1:50.000.

4. Gli elaborati di cui al comma 2 e 3 costituiscono elementi di riferimento per l'attuazione del Piano, per le attività di valutazione di piani e progetti, per il monitoraggio ambientale del territorio del Parco.

ART. 4 - MONITORAGGIO AMBIENTALE

L'Ente definisce, regola, controlla e valuta le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendono necessarie per la promozione della conoscenza del Parco e della sua natura e per la gestione del suo territorio; esso, in particolare:

a) provvede al completamento, al perfezionamento e all'aggiornamento delle analisi e delle valutazioni svolte per la redazione del Piano;

b) provvede alla raccolta sistematica di informazioni circa gli effetti delle sue azioni svolte e di quelle dei Comuni, delle Province e di quanti hanno titolo ad intervenire nel Parco;

c) definisce le modalità del monitoraggio ambientale, la cadenza dei rilevamenti e la natura dei dati;

d) provvede all'attivazione e gestione del Sistema Informativo di Gestione del Parco Nazionale



dell'Alta Murgia (SIGEPNAM); in esso confluiscono anche le informazioni raccolte con ricerche direttamente promosse o acquisite e validate dallo stesso Ente.

TITOLO II. CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO E DISCIPLINA PER ZONE OMOGENEE

ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il territorio del Parco è classificato in zone omogenee sulla base degli obiettivi di cui all'art.1 e delle disposizioni di cui all'art.12 della L. n. 394/91.
2. La suddivisione in zone è riportata nella *Carta della zonizzazione e delle aree contigue* in scala 1:25.000.
3. La suddivisione in zone assume le seguenti denominazioni:
A - zone di riserva integrale;
B - zone di riserva generale orientata;
C - aree di protezione;
D - aree di promozione economica e sociale.

ART. 6 - ZONA A: AREE DI RISERVA INTEGRALE

1. La Zona A è destinata alla conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità in relazione anche al permanere di peculiari forme di uso delle risorse naturali e di attività umane tradizionali agro-pastorali. Le zone di riserva integrale sono individuate tra quelle di valore naturalistico più elevato e di più spiccata sensibilità, tra quelle che più si avvicinano alle condizioni di equilibrio naturale ovvero tra quelle di elevato valore ambientale e di eccezionale interesse biogeografico. Tra le aree classificate in zona A rientrano, di norma:
 - praterie aride mediterranee ad elevata sensibilità;
 - aree di vegetazione rupestre;
 - boschi di sclerofille sempreverdi;
 - laghetti carsici di elevata qualità ambientale;
 - grotte con presenza di specie di chiroterri di interesse conservazionistico;
 - geositi di elevata qualità paesaggistica.
2. Nella Zona A:
 - a) è consentita la manutenzione ordinaria dei sentieri e degli itinerari esistenti o previsti dal Piano e l'inserimento da parte dell'Ente di impianti a tutela dei valori naturalistici presenti.
 - b) è consentito il pascolo secondo le modalità previste dal *Progetto Speciale di Gestione dei Pascoli*; nelle more dell'approvazione di tale *Progetto* vigono le norme del *Regolamento del Parco*;
 - c) sono consentiti l'agricoltura biologica ed i normali avvicendamenti colturali; sono vietate le trasformazioni agrarie;
 - d) è regolamentato l'accesso in funzione dei ritmi fenologici della fauna;
 - e) è vietata la costruzione di nuovi manufatti ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti.
3. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti.
4. Gli interventi di cui al comma precedente sono finalizzati alla conservazione e al recupero del patrimonio esistente e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali, preferendo nella progettazione



parco nazionale*
dell'alta murgia

forme di abitare sostenibile, nonché l'uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia.

Nel caso di recupero di manufatti di proprietà dell'Ente o di cui esso abbia disponibilità, e per finalizzato all'erogazione di servizi da parte dell'Ente medesimo, sono consentiti ampliamenti nella misura massima del 15% della superficie utile per una sola volta ed interventi di adeguamento alle norme di settore. Il presente comma non si applica ai *manufatti di interesse architettonico-monumentale* di cui alla Tav.18 del Piano.

5. Sono vietati gli interventi selvicolturali, ad eccezione di quelli promossi dall'Ente per l'evoluzione delle cenosi forestali.

ART. 7 - ZONA B: AREE DI RISERVA GENERALE ORIENTATA

1. La Zona B è destinata alla protezione degli equilibri ecologici. Le zone di riserva generale orientata si collocano nelle parti di territorio i cui assetti ecologici e naturalistici risentono di pregresse attività di forestazione o di pregressi usi agro-silvopastorali, ormai cessati, o ovvero praticati in forma fortemente estensiva, con modalità che contribuiscono al raggiungimento ed al mantenimento di un agro ecosistema di elevato valore naturalistico e paesaggistico. Tra le aree classificate in zona B rientrano, di norma:

- praterie aride mediterranee;
- boschi di latifoglie mesofile e xerofile;
- boschi di conifere;
- laghetti carsici;
- grotte con presenza di specie di chiroterri di interesse conservazionistico;
- lame di valore paesaggistico e naturalistico.

2. Nella Zona B:

a) sono consentite le attività produttive tradizionali e la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie alle stesse, nonché gli interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente o dallo stesso autorizzati;

b) sono consentiti l'agricoltura biologica ed i normali avvicendamenti colturali; sono vietate le trasformazioni agrarie;

c) è consentito il pascolo secondo le modalità previste dal *Progetto Speciale di Gestione dei Pascoli*; nelle more dell'approvazione di tale *Progetto* vigono le norme del *Regolamento del Parco*;

d) sono consentiti gli interventi selvicolturali secondo i principi della selvicoltura naturalistica, compresi i tagli intercalari volti a favorire la funzione di protezione idrogeologica e ad incrementare la complessità e la biodiversità delle cenosi forestali;

f) è vietata la costruzione di nuovi insediamenti edilizi;

g) è vietata la costruzione di nuovi manufatti ed il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma 6.

3. Per gli insediamenti edilizi esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti.

4. Sono consentiti interventi di ampliamento degli edifici rurali esistenti, nella misura massima del 20% della loro superficie utile, per una sola volta, se strettamente necessari alla conduzione dell'azienda agricola o agrituristica, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria. Sono, altresì, consentiti ampliamenti di manufatti esistenti, fino al 20% della loro superficie utile e per una sola



volta, per la realizzazione di servizi del Parco promossi dall'Ente o per il completamento del sistema della fruizione escursionistica del Parco. Il presente comma non si applica ai *manufatti di interesse architettonico-monumentale* di cui alla Tav.18 del Piano.

5. Gli interventi di cui al comma precedente garantiscono la conservazione e il recupero del patrimonio esistente, dei materiali e dei caratteri tipologici ed edilizi tradizionali di qualità, preferendo nella progettazione forme di abitare sostenibile, nonché l'uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia.

6. Nel caso di manufatti inseriti nel sistema di fruizione previsto dal Piano o promosso dall'Ente sono consentiti il cambio di destinazione d'uso e la realizzazione di attrezzature quali piazzole, luoghi di sosta e di osservazione, prese d'acqua, nelle immediate adiacenze dei manufatti stessi e compatibilmente con un loro corretto inserimento nel contesto architettonico e ambientale.

7. Per i terreni individuati nella Carta della Vegetazione, di cui alla TAV. 7, come praterie post-colturali, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 13, comma 4, delle presenti Norme, se pertinenze di centri aziendali esistenti, trova applicazione la disciplina di cui al successivo art. 8.

Per i terreni individuati nella Carta della Vegetazione, di cui alla TAV. 7, come praterie post-colturali, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 13, comma 4, delle presenti Norme è possibile la prosecuzione della coltivazione a condizione che si dimostri l'effettiva conduzione agricola per almeno il biennio precedente all'approvazione del presente Piano.

ART. 8 - ZONA C: AREE DI PROTEZIONE

1. La Zona C è destinata alla promozione delle attività agricole tradizionali, dell'agricoltura integrata, dell'allevamento zootecnico, delle attività agrosilvopastorali, di raccolta dei prodotti naturali e della produzione dell'artigianato tradizionale locale. Sono incentivate attività di assistenza sociale e cura in fattoria, di cura degli animali, di servizio turistico ed escursionistico, di didattica ed educazione ambientale, purché svolte in forma integrata e connesse alle attività primarie.

Tra le aree classificate in zona C rientrano, di norma:

- **agroecosistemi;**
- insediamenti rurali e masserie.

2. Nella Zona C:

a) sono consentite le utilizzazioni produttive agricole e zootecniche tradizionali e la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi di miglioramento fondiario necessarie alle stesse, nonché gli interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente; sono, altresì, consentiti gli interventi selvicolturali secondo i principi di selvicoltura naturalistica, compresi i tagli intercalari, volti a favorire la funzione di protezione idrogeologica e ad incrementare la complessità e la biodiversità delle cenosi forestali, nonché la realizzazione di impianti per l'arboricoltura da legno sui terreni agricoli, nel rispetto dei caratteri strutturanti dell'unità di paesaggio di appartenenza di cui all'art. 18. Gli interventi di cui alla presente lettera potranno essere realizzati anche mediante attuazione diretta condizionata, di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), qualora l'Ente lo ritenga necessario;

b) è vietata la costruzione di nuovi insediamenti edilizi a carattere non agricolo, fatti salvi eventuali servizi per la fruizione del Parco.

3. La realizzazione di nuovi insediamenti edilizi a carattere agricolo e gli ampliamenti degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del Piano sono subordinati all'approvazione di un Piano di miglioramento aziendale e al rilascio del conseguente Attestato di Idoneità Produttiva rilasciato dalla competente Amministrazione una volta verificata l'assenza ovvero l'inidoneità di edifici preesistenti da ristrutturare allo scopo.

4. Il nuovo insediamento edilizio a carattere agricolo deve avere una superficie aziendale della



parco nazionale*
dell'alta murgia

dimensione minima di 30 ha, che deve essere asservita ai nuovi fabbricati mediante trascrizione nei registri immobiliari e deve sorgere su un lotto minimo d'intervento di almeno 10 ha. Per le aziende che hanno i loro terreni in Zona B e C, anche i fondi in Zona B concorrono alla determinazione della predetta superficie aziendale minima e al dimensionamento della cubatura assentibile in misura ridotta del 50%, fermo restando il divieto di effettuare in Zona B gli interventi di nuova edificazione.

5. La realizzazione di nuovi insediamenti edilizi a carattere agricolo avviene per attuazione diretta condizionata, di cui al precedente art. 2, comma 4, lett. b), previa convenzione sottoscritta con l'Ente orientata, in particolare, all' utilizzo di tecniche legate all'agrozootecnica biologica ed alla rinaturalizzazione dei suoli trasformati a seguito di interventi di dissodamento, scarificazione e frantumazione meccanica delle rocce calcaree. La convenzione può, inoltre, prevedere opere di miglioramento, di compensazione ambientale e la predisposizione di attrezzature e percorsi per la fruizione escursionistica del Parco.

6. Nel caso di nuovi insediamenti edilizi a carattere agricolo e di ampliamento di insediamenti esistenti, alla data di entrata in vigore del Piano, in misura eccedente al 20% della loro superficie utile, devono essere rispettati i seguenti parametri edilizi massimi, comprensivi dei fabbricati esistenti:

- lotto minimo di intervento di 10 ha;
- edilizia residenziale di servizio per l'azienda con $I_{ff} = 0,01 \text{ m}_3/\text{m}_2$ con un massimo di 1.000 m_3 per azienda;
- strutture produttive e per servizi diversi (stalle ed altri manufatti strumentali all'esercizio delle attività agricole e ad essi complementari quali prima trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti aziendali, attività didattico - educative, attività socio-assistenziali e di manutenzione del territorio) con $I_{ff} = 0,04 \text{ m}_3/\text{m}_2$ con un massimo di 12.000 m_3 per azienda;
- altezza massima degli edifici di 7 m su tutti i lati. Nel caso di strutture fisse quali fienili, pagliai e simili il limite è elevato a 8 m;
- rapporto di copertura max (RC) di 0,005 mq/mq , incrementabile a 0,007 mq/mq nel caso di tettoie aperte su almeno 3 lati. Ai fini determinazione del RC non sono computati gli sbalzi di profondità inferiore a 1,2 m;
- i manufatti da realizzare devono essere concentrati in un'area ristretta e continua di superficie non superiore al 2% di quella aziendale complessiva, salvo deroghe specifiche disposte dall'Ente in relazione a norme igienico sanitarie ovvero a vincoli planimetrici imposti dallo stato dei luoghi.

7. Salvo quanto previsto dal comma precedente, per gli insediamenti edilizi esistenti alla data di entrata in vigore del Piano sono comunque consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro conservativo, di ristrutturazione edilizia ed interventi di ampliamento nella misura massima del 20% della loro superficie utile, per una sola volta e nel rispetto del comma 3. I cambi di destinazione d'uso sono consentiti esclusivamente per le attività di cui ai commi precedenti, a condizione che essi siano compatibili con il mantenimento dell'attività primaria.

8. Per tutti gli interventi previsti nel presente articolo devono essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie, i materiali e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale, preferendo nella progettazione forme di abitare sostenibile, nonché l'uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia.

9. Per i *manufatti di interesse architettonico - monumentale* di cui alla Tav. 18 del Piano, sono comunque ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di ristrutturazione edilizia, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario e dell'ampliamento, che mantengano, recuperino o



parco nazionale*
dell'alta murgia

ripristinino le caratteristiche costruttive, le tipologie, i materiali, i colori tradizionali del luogo evitando l'inserimento di elementi dissonanti.

10. Gli interventi di nuova costruzione, di demolizione e di ricostruzione, di recupero e/o di ampliamento di edifici esistenti, devono essere realizzati secondo le prescrizioni di seguito indicate:

- i tetti devono essere preferibilmente a falda, con elementi di copertura in coppi a doppia fila senza l'utilizzo di malta e sottocoppi, salvo nei casi di recupero che richiedono il riutilizzo di elementi tradizionali in pietra ("chiancarelle");
- è consentita la realizzazione di balconi ovvero di corpi aggettanti che abbiano uno sbalzo non superiore a 1,20 m e lunghezza non superiore a 3 m;
- la parte interrata dell'edificio deve essere contenuta nel perimetro della proiezione a terra dell'edificio medesimo, fatta salva l'eventuale necessità di collegamento ipogeo tra i diversi corpi di fabbrica;
- per le finiture esterne, devono essere utilizzati materiali tradizionali dell'Alta Murgia, quali intonaco e pietra e i colori della tradizione rurale murgiana;
- è ammesso l'utilizzo di elementi architettonici legati all'adozione di tecnologie per il risparmio energetico e all'impiego di energie rinnovabili.

11. Per le superfici scoperte devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- le superfici esterne possono essere pavimentate in misura non superiore al 30% della superficie coperta dei fabbricati; le relative pavimentazioni devono escludere coperture asfaltate e/o sintetiche ed essere realizzate a giunto aperto;
- i piazzali e le strade devono essere realizzati in terra battuta, in breccia, con il riutilizzo della opportunamente miscelata a prodotti naturali, con pietre naturali locali o con materiali analoghi, con l'esclusione di coperture asfaltate e/o sintetiche;
- è ammessa la realizzazione di stagni e di sistemi di lagunaggio e di fitodepurazione, purché di dimensioni non superiori a 2.000 m² e purché il loro inserimento ambientale e la loro gestione sia opportunamente dettagliata in sede di progetto.

12. Nel caso di edifici e manufatti inseriti nel circuito di fruizione promosso dall'Ente presso le aziende agricole e zootecniche del Parco è consentita e incentivata la realizzazione di attrezzature per la fruizione, quali piazzole, luoghi di sosta e di osservazione, prese d'acqua, secondo quanto previsto nel Titolo IV e compatibilmente con un loro corretto inserimento nel contesto architettonico e ambientale.

13. Ferma restando la disciplina del presente articolo e la disciplina paesaggistica vigente, per le aree ricadenti nel raggio di 2 km dal Castel del Monte (misurate in proiezione orizzontale), il lotto minimo di intervento è di almeno 10 ha e l'Iff = 0,01 mc/mq e H max = 4,00 m.

ART. 9 - ZONA D: AREE DI PROMOZIONE ECONOMICA E SOCIALE

1. La Zona D è finalizzata al mantenimento e al rafforzamento del ruolo di connessione ambientale e paesaggistica, alla promozione del turismo, della fruizione pubblica e dell'identità culturale delle comunità locali, nonché allo sviluppo di attività economiche sostenibili. Comprende le aree più intensamente antropizzate del Parco, le aree interessate da previsioni di interventi per lo sviluppo sociale ed economico e le aree di recupero e di valorizzazione del sistema di beni culturali e ambientali.

La Zona D è articolata nelle seguenti sottozone:

- D1: aree di espansione dei piani urbanistici comunali;
- D2: aree di recupero ambientale degli impianti estrattivi;
- D3: impianti tecnologici;



- D4: insediamenti rurali, turistici, sportivi, ricreativi;
- D5: attrezzature per la fruizione del Parco e stazioni ferroviarie;
- D6: aree di valorizzazione del patrimonio storico-archeologico e paleontologico dell'Alta Murgia: Castel del Monte e Cava dei Dinosauri;
- D7: aree interessate da accordi di programma di cui all'art. 9 comma 1. dell'Allegato "A" (Disciplina di tutela) al D.P.R. 10/03/2004 di istituzione del Parco.

2. Nella Zona D sono ammesse tutte le attività e le funzioni coerenti con le finalità del Piano e in esse l'Ente promuove interventi di sviluppo economico e sociale del territorio con particolare riferimento al turismo, alla valorizzazione delle risorse, delle tradizioni storiche e culturali e dei valori identitari delle comunità del Parco, alla valorizzazione delle produzioni tipiche e tradizionali e dell'artigianato di qualità, alla ricerca scientifica connessa ai beni culturali e ambientali del Parco.

3. La disciplina della Zona D, fatti salvi i limiti e le previsioni della pianificazione paesaggistica regionale vigente, è articolata in funzione delle sottozone, come di seguito specificato:

- nella sottozona D1 sono consentiti gli interventi previsti dai Piani urbanistici dei Comuni del Parco. Essi si attuano con le modalità previste dall'art. 2, comma 4, lett. b), qualora superiori a 3.000 m³;
- nella sottozona D2 gli interventi e le sistemazioni finali sono individuati mediante *Piani di Coltivazione Dismissione e Recupero* approvati dall'Ente e dalla Regione Puglia, secondo la procedura stabilita dal *Regolamento del Parco*.

Gli scopi perseguiti nel recupero sono:

- naturalistici, quali la realizzazione di interventi atti alla nidificazione di specie di interesse conservazionistico;
- scientifici ed educativi, quali l'approntamento di luoghi adatti allo studio e alla osservazione geologica o paleontologica;
- fruitivi, ricreativi e museali, quali l'approntamento di luoghi adatti ad una fruizione organizzata di valori geologici, naturalistici, paleontologici, storici, relativi ai tradizionali sistemi di cava e all'utilizzo monumentale delle pietre della cava;
- scopi produttivi, quali la riorganizzazione delle aree di cava per attività agricole o zootecniche.

Nella sottozona D2 sono consentiti interventi di recupero fino alla ristrutturazione edilizia. Gli interventi di nuova costruzione sono realizzati mediante attuazione diretta condizionata di cui all'art. 2, comma 4, lett. b), fino al raggiungimento di un Iff complessivo pari a 0,05 m³/m² con lotto minimo d'intervento di 2 ha ed un volume massimo di 1.000 m³;

- nella sottozona D3 sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di adeguamento funzionale;
- nella sottozona D4 sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e adeguamento funzionale, di ristrutturazione, anche con cambio di destinazione d'uso nell'ambito degli obiettivi e dei settori economici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

La definizione e la realizzazione di nuovi interventi sono soggette ad accordi di programma promossi dall'Ente e dai Comuni interessati;

- nelle sottozone D5 e D7 sono consentiti interventi di valorizzazione che, sulla base di un progetto unitario, possono prevedere, oltre ad interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico e di restauro e di risanamento conservativo, anche interventi per il miglioramento della fruibilità dell'area, e di ampliamento dei manufatti esistenti ovvero nuove edificazioni destinate a strutture pubbliche o di uso pubblico, quali musei, antiquarium, centri di osservazione e studio, strutture di accoglienza.

La definizione e la realizzazione degli interventi sono soggette ad accordi di programma promossi dall'Ente e dai Comuni interessati. Sono fatti salvi gli interventi di manutenzione straordinaria, di



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

restauro e di risanamento conservativo nonché il cambio di destinazione d'uso, per i quali occorrerà acquisire, oltre alle autorizzazioni ed ai pareri previsti per legge, anche il nullaosta dell'Ente;

– nelle sottozona D6, la definizione e la realizzazione degli interventi sono soggette ad accordi di programma promossi dall'Ente in collaborazione con la Regione Puglia, le competenti Soprintendenze ed i Comuni, fatti salvi gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, per i quali occorrerà acquisire, oltre alle autorizzazioni ed ai pareri previsti per legge, anche il nulla-osta dell'Ente. Sono comunque vietati gli interventi di nuova costruzione.



parco nazionale*
dell'*alta murgia*

TITOLO III. DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER SETTORI E COMPONENTI

ART. 10 – COMPONENTE FLORISTICA SPONTANEA

1. Il Piano tutela la componente vegetazionale spontanea autoctona di importanza ecologica, di difesa del suolo, protetta ai sensi delle Direttive comunitarie in materia di tutela degli habitat naturali e seminaturali presenti all'interno del territorio del Parco. A tal fine prescrive la salvaguardia e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico e delle specie floristiche rare o in via di estinzione, e la tutela degli elementi anche singoli di rilevante valore storico ed estetico.
2. L'Ente promuove lo studio delle cenosi floristiche naturali, il censimento delle "piante monumentali", la caratterizzazione anche genetica delle specie presenti e la ricerca di nuove specie o varietà di flora spontanea autoctona.
3. È vietato abbattere e danneggiare le piante monumentali ed introdurre specie alloctone.
4. Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale autoctono utilizzabile nel territorio del Parco, l'Ente incentiva la realizzazione di vivai per la sua produzione e per la sua conservazione.

ART. 11 - COMPONENTE FAUNISTICA SELVATICA

1. Il Piano mira al recupero e al ripristino degli habitat idonei alle componenti faunistiche, promuovendo attività di studio, monitoraggio e ricerca scientifica, con l'obiettivo del mantenimento di zoocenosi per quanto possibile naturali, ricche e in equilibrio con le componenti vegetali dell'area protetta
2. L'Ente, entro un anno dall'entrata in vigore del *Piano*, elabora un Progetto Speciale per la gestione faunistica, mediante forme di collaborazione con altri soggetti pubblici competenti, anche in merito alla gestione di popolazioni animali che interessino porzioni di territorio esterne al Parco.
3. La reintroduzione ovvero il ripopolamento di specie devono essere preceduti da studi finalizzati a valutarne gli effetti sugli equilibri degli ecosistemi. Studi analoghi sono necessari per effettuare ripopolamenti che in via prioritaria garantiscano il mantenimento del *pool* genetico.
4. L'introduzione per cause diverse di specie o di altro materiale genetico alieno può essere effettuata accertandone gli effetti sulle specie autoctone, previa autorizzazione dell'Ente e secondo la disciplina prevista in materia per il SIC e ZPS IT9120007 "Murgia Alta".
5. Nel caso di uno sviluppo di singole specie tale da compromettere gli equilibri ecologici, l'Ente può predisporre piani di cattura o di abbattimento da realizzare secondo le norme vigenti in materia e secondo il *Regolamento del Parco*.

ART. 12 - COMPONENTE FORESTALE

1. La gestione sostenibile delle risorse forestali all'interno del territorio del Parco avviene attraverso:
 - il miglioramento della funzionalità ecologica e la promozione del monitoraggio delle dinamiche evolutive dei sistemi forestali, in particolare di quelli costituiti da boschi di latifoglie decidue e semidecidue e di sclerofille sempreverdi;
 - la valorizzazione economica dei sistemi forestali ricadenti nel territorio del Parco, anche mediante l'attivazione di procedure di ecocertificazione dei prodotti del legno;
 - il recupero delle aree degradate con potenzialità forestali.
2. L'Ente promuove la redazione di un *progetto speciale* di gestione forestale che rispetti i criteri della selvicoltura naturalistica.



parco nazionale*
dell'alta murgia

ART. 13 - COMPONENTE AGRICOLA

1. La pratica agricola deve essere indirizzata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale o animale, e all'uso sostenibile delle risorse naturali.

2. L'Ente promuove:

- la diffusione di colture attuate secondo i metodi di produzione biologica e biodinamica, nonché la coltivazione di specie e di varietà locali;
- la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale;
- il coinvolgimento, anche con le altre pubbliche amministrazioni operanti sul territorio, delle imprese agricole e zootecniche nei servizi di manutenzione e fruizione del territorio e nello sviluppo del circuito economico legato alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali del Parco, attraverso forme di convenzione e contribuzione, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n. 228/01;
- l'offerta di servizi turistici di qualità, svolti con il concorso delle aziende agricole e zootecniche del Parco.

3. L'Ente predispone, entro un anno dall'entrata in vigore del Piano e d'intesa con la Regione, il *progetto prioritario* per il recupero e per la rinaturalizzazione dei suoli trasformati mediante interventi di dissodamento, scarificazione e frantumazione meccanica delle rocce calcaree, finalizzato al progetto speciale di gestione dei pascoli di cui all'art. 21, comma 3.

4. Nelle more della definizione del *progetto speciale* di cui al comma precedente, gli interventi ammessi dalle presenti Norme sono realizzabili esclusivamente sui suoli nei quali, alla data del 31 dicembre 2002, siano in atto da un quinquennio coltivazioni agrarie per le quali le relative trasformazioni del suolo siano state debitamente autorizzate, anche ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997. Le suddette coltivazioni devono essere rilevate dalle ortofotocarte AIMA/AGEA nel periodo 1997-2002.

ART. 14 - RETE ECOLOGICA

1. La rete ecologica del Parco si basa sulle unità ecosistemiche individuate nella tavola n. 27 del Piano, che costituiscono gli elementi di eccellenza per la connessione ecologica dei nodi interni e di questi con le aree esterne.

2. Lo sviluppo della rete ecologica può avvenire attraverso le seguenti azioni:

- consolidamento di versanti e scarpate con tecniche di ingegneria naturalistica;
- riqualificazione di aree degradate;
- recupero e rinaturalizzazione dei suoli trasformati;
- tutela e la valorizzazione delle terre civiche per i loro usi pubblici;
- realizzazione di fasce arboree stradali, siepi in aree agricole e nuove aree boscate extraurbane di interesse naturalistico;
- ripristino di muretti a secco e di altri manufatti di interesse storico connessi ai cicli biologici della fauna;
- miglioramento di aree boscate esistenti;
- realizzazione di habitat per specie di interesse conservazionistico;
- recupero di cave;
- creazione di attraversamenti di infrastrutture per la fauna, secondo le disposizioni emanate dall'Ente.

ART. 15 - VIABILITÀ E ACCESSO AL PARCO

1. La sentieristica deve mirare alla maggiore accessibilità del territorio del Parco, compatibilmente



con la tutela naturalistica delle aree e con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani.

2. L'Ente predispone il progetto prioritario "Interventi per favorire la piena accessibilità nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia".

ART. 16 - INFRASTRUTTURE

1. Lungo la viabilità del Parco, ad esclusione della rete sentieristica, sono ammessi i servizi a rete, fra cui le telecomunicazioni finalizzate al funzionamento delle attrezzature di dotazione del Parco, al collegamento del patrimonio edilizio esistente, allo svolgimento delle attività turistiche, ricreative, economiche, di controllo e di vigilanza.

2. La posa delle reti e dei relativi terminali è attuata nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale e della qualità estetica dei luoghi adottando le soluzioni meno dannose per proprietà privata e beni pubblici.

3. Il Piano persegue l'obiettivo di attivare forme di produzione di energia alternativa e derivata da fonti rinnovabili da sviluppare sulle coperture dei manufatti agricoli non di pregio e di quelli destinati alla fruizione del Parco, all'interno degli stessi o nelle loro immediate vicinanze, senza occupazione di suolo agricolo ovvero coperto da vegetazione spontanea.

4. Il Piano persegue, altresì, l'obiettivo di dismettere gli elettrodotti che attraversano le aree di maggiore pregio naturalistico e paesaggistico, ovvero di interrarli qualora il contesto ambientale e le caratteristiche del suolo risultino idonei allo scopo. A tal fine, l'Ente promuove protocolli di intesa ed accordi di programma con la Regione Puglia, con gli Enti Locali e con il gestore della rete elettrica.

ART. 17 - DIFESA E RICOSTITUZIONE DEGLI EQUILIBRI IDROGEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI

1. Il Piano recepisce le previsioni contenute nel *Piano di Tutela delle Acque* e nei *Piani Stralcio di assetto idrogeologico* della competente Autorità regionale e delle Autorità di Bacino della Regione Puglia e della Regione Basilicata, integrando tali interventi con la messa in sicurezza dei sentieri e delle aree a rischio.

2. Il piano persegue inoltre la tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche di cui alle Tav. 2, 3 e 14, necessaria alla conservazione degli ecosistemi e degli aspetti estetico-paesaggistici caratteristici dell'Alta Murgia.

3. Alle componenti di cui alle Tav. 2, 3 e 14 si applicano le disposizioni vigenti degli strumenti di pianificazione paesaggistica e di tutela delle componenti idrogeologiche e geomorfologiche.

ART. 18 – COMPONENTE PAESAGGISTICA, ARCHITETTONICA ED ARCHEOLOGICA.

1. Il Piano persegue la promozione del paesaggio rurale e naturale dell'Alta Murgia quale elemento primario dell'identità dei luoghi, risorsa strategica collettiva delle comunità locali e patrimonio universale. A tal fine individua quattro unità di paesaggio, secondo le denominazioni ed i caratteri strutturali, così come individuati nella TAV. 24, di seguito riportati:

- a) **Piana ulivetata del versante adriatico**, paesaggio essenzialmente arborato, con prevalenza di oliveti, mandorleti, vigneti e boschi di latifoglie che si attesta sul gradino murgiano orientale;
- b) **Altopiano della Murgia Alta**, grandi spazi aperti, ove la matrice ambientale prevalente è costituita da pascoli rocciosi e seminativi, dalla morfologia leggermente ondulata, in cui è possibile individuare sfumature paesaggistiche caratterizzate da elementi ambientali e



parco nazionale*
dell'alta murgia

antropici spesso di estensione minore quali boschi, sistemi rupicoli, pascoli arborati, stagni naturali ed artificiali;

- c) **Costone murgiano** balconata rocciosa caratterizzata da profondi valloni, pseudosteppa mediterranea con roccia affiorante e un suggestivo e complesso sistema rupicolo; sono presenti suoli attualmente occupati da imboschimenti di conifere che richiedono all'occorrenza speciali azioni di gestione;
- d) **Piana cerealicola del versante ionico** caratterizzata in modo omogeneo da dolci declivi ricoperti da colture prevalentemente cerealicole, con suoli alluvionali profondi e argillosi, solcati da un sistema idrografico che possiede una grande uniformità spaziale;

2. Per ciascuna unità il Piano individua obiettivi di qualità, da porre a base delle valutazioni per il rilascio del Nulla Osta, ex art. 12 della L. 394/91, secondo quanto di seguito disciplinato:

- e) **Piana ulivettata del versante adriatico**, la tutela del mosaico paesaggistico caratterizzato da colture arboree mediterranee, boschi mesofilli, xerofili e imboschimenti di conifere, la protezione degli ambienti carsici; la promozione di forme di allevamento, pascolo, e agricoltura non intensive, ecologicamente sostenibili e polifunzionali, privilegiando le colture estensive, in asciutto; l'utilizzo di colture tradizionali autoctone e tipiche del paesaggio murgiano; il recupero dei sistemi insediativi rurali, finalizzato anche a una nuova reinterpretazione funzionale secondo quanto indicato dal Piano; il mantenimento delle strutture tipiche della natura carsica dell'Alta Murgia e della leggibilità delle modalità insediative della tradizione storica locale; la riduzione del fenomeno della dispersione insediativa.
- f) **Altopiano della Murgia Alta**, la protezione degli ambienti carsici; la promozione di forme di allevamento, pascolo, e agricoltura non intensive, ecologicamente sostenibili e polifunzionali, privilegiando le colture estensive, in asciutto; l'utilizzo di colture tradizionali autoctone e tipiche del paesaggio murgiano (cerealicoltura, foraggere avvicendate, prati e pascoli); il recupero dei sistemi insediativi rurali, finalizzato anche ad una reinterpretazione funzionale secondo quanto indicato dal Piano; il mantenimento delle strutture tipiche della natura carsica e della leggibilità delle modalità insediative della tradizione storica locale;
- g) **Costone murgiano**, la protezione degli ambienti carsici; l'adozione di forme di pascolo non intensivo; la tutela e valorizzazione della "quinta" del costone murgiano; la tutela del sistema masseria da campo/jazzo;
- h) **Piana cerealicola del versante ionico**, la tutela e valorizzazione della "quinta" del costone murgiano, la tutela del sistema masseria da campo/jazzo, la tutela delle manifestazioni idrogeomorfologiche.

3. Il Piano persegue la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione dei beni paesaggistici, ovvero degli Immobili e aree di notevole interesse pubblico, delle zone gravate da usi civici, delle zone di interesse archeologico e delle testimonianze della stratificazione storica.

4. Il Piano persegue altresì la conservazione, la riqualificazione e la valorizzazione della struttura estetico-percettiva del paesaggio murgiano, attraverso il mantenimento degli orizzonti visuali percepibili da elementi puntuali o lineari quali strade a valenza paesaggistica, strade panoramiche, punti panoramici, come individuati nella Tav. 21 anche attraverso l'incentivazione della fruizione lenta.

5. Il Piano tutela il patrimonio edilizio ed infrastrutturale rappresentato dalle tipologie edilizie tipiche della tradizione storica del territorio. Tutela, altresì, i beni storico-culturali di riconosciuto valore e ruolo negli assetti paesaggistici del territorio del Parco ed in particolare i *manufatti di interesse architettonico-monumentale* di cui alla Tav.18 del Piano. Gli interventi di recupero di tali immobili sono realizzati secondo le norme e le prescrizioni di cui all'allegato "Tipologie e linee guida per il



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

recupero e riuso delle architetture rurali".

6. L'Ente concede contributi a soggetti privati per il recupero, il restauro, il ripristino e la conservazione delle tipologie edilizie tipiche della tradizione storica del territorio del Parco ai sensi del "Regolamento per la concessione di contributi per la conservazione ed il ripristino delle tipologie edilizie tradizionali", adottato.

7. Il Piano promuove forme di abitare sostenibile nonché l'uso di tecniche, di tecnologie costruttive e di materiali propri della bioedilizia. A tal fine, l'Ente apposta nei propri bilanci specifiche risorse finanziarie destinate ad incentivare il loro utilizzo e predispone il "*Progetto speciale per l'abitare sostenibile nel Parco*".



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

TITOLO IV. ATTUAZIONE E PROGETTI DEL PIANO

ART. 19 - STRUTTURE E ATTREZZATURE A SERVIZIO DEL PARCO

1. Il Piano localizza e individua nella *Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco* i servizi, le strutture edilizie e le attrezzature necessarie al funzionamento del Parco e mirate a rendere ottimale la sua fruizione sociale, turistica, educativa, culturale, scientifica, escursionistica e ricreativa.

2. Il Piano individua, altresì, fuori dei confini del Parco e nelle aree contigue, strutture edilizie e aree per le quali propone destinazioni funzionali al sistema di fruizione e di servizi del Parco, da realizzarsi d'intesa con i Comuni interessati.

3. Sono strutture e attrezzature di servizio del Parco le seguenti dotazioni pubbliche o a uso pubblico:

- sede del Parco;
- officina del Piano;
- porte del Parco;
- centri visita;
- infopoint;
- centri di educazione ambientale;
- centri di ricerca;
- parcheggi e aree di sosta attrezzate;
- tracciati e itinerari tematici;
- tratturi.
- foresterie;
- edifici, manufatti e impianti destinati alla sicurezza e sorveglianza dell'area protetta;
- manufatti destinati all'avvistamento e alla difesa attiva contro il fuoco;
- manufatti destinati al soccorso e agli interventi di emergenza.

4. Fanno, altresì, parte del sistema del presidio e della fruizione del Parco la *Rete delle Masserie* e, in particolare, il sistema delle *Masserie didattiche* dell'Alta Murgia.

5. L'Ente riconosce la funzione svolta dalle *Masserie del Parco* per lo sviluppo del sistema di fruizione dell'area protetta e promuove per esse azioni di incentivazione e di sostegno delle attività.

ART. 20 - SERVIZI PRESSO LE AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECHNICHE DEL PARCO

1. La diffusione di servizi e attrezzature per la fruizione sociale, turistica, educativa, culturale, escursionistica e ricreativa presso le aziende agricole e zootecniche e le *Masserie del Parco* costituisce una delle strategie di rafforzamento del tessuto rurale dell'Alta Murgia, con la finalità di potenziare e qualificare il presidio agricolo del territorio, il sistema di ospitalità rurale e agrituristica, l'integrazione del reddito e la capacità di diversificazione economica per gli imprenditori agricoli e il sistema delle piccole e medie aziende del Parco.

2. L'Ente stabilisce caratteristiche e standard per tali servizi d'intesa con le aziende agricole e zootecniche del Parco e con i loro rappresentanti e ne facilita e promuove la realizzazione anche con specifici incentivi. Con tali finalità, l'Ente promuove come intervento prioritario il *Progetto di riqualificazione del sistema rurale della ricettività e messa in rete delle masserie*, di cui alla scheda-progetto allegata al Piano.

ART. 21 - PROGETTI PREVISTI DAL PIANO

1. Per il raggiungimento delle finalità generali il Piano propone un insieme sistematico di azioni e



interventi. Il quadro degli interventi previsto dal Piano è rappresentato nella *Carta dei progetti prioritari e nella Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco* e descritto nelle schede-progetto associate a ciascun intervento o insieme di interventi prioritari (Allegato VIII).

2. Rientrano tra i progetti prioritarie del Piano gli interventi contenuti nelle seguenti schede-progetto, raggruppate per ambiti tematici:

2.1. Natura e conservazione

- riqualificazione e valorizzazione multifunzionale dei laghetti artificiali e Naturali;
- realizzazione di un centro polifunzionale a fini faunistici;
- Monitoraggio e gestione *Canis lupus* e carnivori
- Monitoraggio e piano di gestione *Sus scrofa*
- Batracomurgia: monitoraggio Anfibi e raccolte d'acqua
- Il parco per il grillaio
- Monitoraggio siti di nidificazione e popolazione del Lanario
- Biodiversity Monitoring with In situ and Satellite data

2.2. Gestione agro-forestale e dei pascoli

- progetto sperimentale di riqualificazione e destinazione a pascolo e rimboschimento delle aree sottoposte a spietramento;
- formazione, Educazione Ambientale e Prevenzione incendi (F.ED.A.P.I.);
- Sistema di convenzionamento con gli operatori agro-zootecnici del Parco per la corretta gestione del territorio;
- Recupero della pecora di razza altamura (I.N.C.I.P.I.T.);
- Valorizzazione della lana ovi-caprina prodotta dalle aziende zootecniche del Parco (PartnerSheep);
- Sostegno e promozione delle attività agricole e zootecniche tradizionali in coerenza con il P.P.E.S. (MARCHIOLAB);
- Agroecosistemi: dalla qualità dell'ambiente alla qualità delle produzioni;

2.3. Valorizzazione delle risorse

- "Grandi attrattori: museo e valle dei dinosauri" in Altamura;
- "Grandi attrattori: paesaggi di Castel del Monte";
- valorizzazione della Grotta Lamalunga e del reperto paleoantropologico dell'Uomo di Altamura;
- recupero e valorizzazione delle cave dismesse di bauxite in località Murgetta Rossa;
- valorizzazione del Pulo di Altamura;
- valorizzazione percorsi e aree archeologiche nel sito del Cavone;
- Valorizzazione del sito paleontologico cava Cioce;
- Recupero e valorizzazione della Grave Ferratella;
- progetto sperimentale di riqualificazione di Lama Balice;
- restauro vegetazionale e ambientale finalizzato alla creazione di un Parco suburbano agro-forestale nel territorio del Comune di Altamura;
- restauro vegetazionale e ambientale finalizzato alla creazione di un Parco suburbano agro-forestale nei territori dei Comuni di Toritto, Cassano e Grumo Appula;
- Recupero e valorizzazione di Iazzo Sant'Angelo;
- valorizzazione funzionale della Torre Guardiani - Jazzo Rosso;
- recupero della Torre Pagliaia;



parco nazionale*
dell'alta murgia

- recupero funzionale della Masseria Filieri;
- recupero e valorizzazione dei villaggi rurali dell'Ente Riforma;
- recupero e riqualificazione ambientale delle cave;

2.4. Fruizione e sviluppo del territorio

- sistema dei Centri visita e infopoint del Parco;
- porte del Parco;
- progetto di ristrutturazione del Centro Bonomo per un Centro Studi e Formazione di Ecologia Rurale in Ambiente Mediterraneo (CEFRAM) - Castel del Monte (Andria);
- creazione di un Ecomuseo della civiltà pastorale dell'Alta Murgia;
- progetto di riqualificazione del sistema rurale della ricettività e messa in rete delle masserie;– Masseria Murgiana del XXI secolo: abitare sostenibile nel Parco;
- progetto per una rete della mobilità lenta a servizio del territorio del Parco e integrata alla rete multimodale regionale;– mobilità lenta sul versante adriatico e lungo il canale dell'AQP (Tratturello Regio Canosa-Ruvo di Puglia, Canale principale AQP, collegamento Parco Naturale Regionale dell'Ofanto con Parco Naturale Regionale di Lama Balice);
- Recupero e riuso delle case cantoniere lungo l'Acquedotto Pugliese;
- creazione e funzionamento di rete del sistema di percorsi di fruizione del Parco;
- piano di marketing territoriale e promozione turistica del Parco;
- valorizzazione turistica sostenibile;
- percorsi guidati e valorizzazione dell'attività sportiva e ricreativa all'aria aperta;
- interventi per favorire l'accessibilità per tutti;

2.5. Gestione delle risorse

- progetto di miglioramento della rete di approvvigionamento idrico per le aziende agricole non direttamente servite dall'acquedotto;
- Sperimentazione della gestione dei rifiuti speciali agricoli e della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani presso le aziende agricole;
- progetto di ricognizione, caratterizzazione, analisi di rischio ed intervento nelle zone contaminate da spandimento di fanghi;
- progetto consortile per l'uso del fotovoltaico (*green grids*);
- progetto di Piano integrato della sicurezza;
- progetto di *governance* omogenea ed unitaria;
- programma di monitoraggio;
- progetto di sviluppo WebGis;
- semplificazione amministrativa, coordinamento sportelli unici e regolamenti edilizi dei Comuni del Parco.
- Progetto di informatizzazione del catasto particellare;

3. Costituiscono, inoltre, sviluppo delle strategie del Piano i *progetti speciali* nei settori di valore strategico che richiedono una approfondita valutazione tecnica attuativa di intervento e di gestione. I progetti prioritari di cui al comma 2 concorrono alla loro definizione.

I *progetti speciali* previsti dal Piano sono:

- gestione forestale, attraverso i progetti prioritari di cui al comma 2.2;
- gestione dei pascoli, attraverso i progetti prioritari di cui al comma 2.2;
- gestione della fauna, attraverso i progetti prioritari di cui al comma 2.1;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

-Rete integrata della mobilità lenta del Parco, attraverso i progetti prioritari di cui al comma 2.4;
– recupero e valorizzazione delle terre civiche;

I progetti prioritari approvati dall'Ente assumono il carattere di rilevante interesse pubblico e di urgenza e indifferibilità ai sensi di legge.

4. Al fine di elevare la qualità e la fruibilità sostenibile del paesaggio i progetti territoriali per il paesaggio regionale del PPTR integrano i progetti di cui ai commi 2 e 3.

ART. 22 - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL PARCO E DELLE SUE COMUNITÀ

1. L'Ente, anche sulla base delle indicazioni contenute nel Piano e nel Piano pluriennale economico e sociale promuove la formazione di un Accordo di Programma per lo sviluppo sostenibile del Parco tra l'Ente, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Puglia.

2. L'Accordo di Programma costituisce il quadro di riferimento interistituzionale ed intersettoriale dei programmi di attività e di interventi nel territorio del Parco con riferimento a fondi e iniziative di livello nazionale, regionale ed europeo.

3. L'Accordo di Programma:

– costruisce il percorso di identificazione, acquisizione ed allocazione delle risorse strategicamente disponibili o da rendere disponibili all'interno di un sistema di obiettivi condiviso;

– identifica schemi di azione concertata anche con altri soggetti istituzionali e sociali nel territorio del Parco o nelle sue reti di relazione;

– punta in modo specifico ad individuare ed elaborare in forma esecutiva una "banca progetti" complessiva, a partire dai progetti in corso di redazione o già predisposti e assentiti alla data di entrata in vigore del Piano.

4. Lo stato di attuazione dell'Accordo di Programma è verificato dal Consiglio Direttivo dell'Ente con cadenza almeno annuale.

ART. 23 - MISURE DI INCENTIVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L. N. 394/1991

1. In relazione all'art. 7 della L. n. 394/1991 trovano applicazione tutte le previsioni di interventi previste dal Piano e, in particolare:

– i progetti speciali previsti dalle norme tecniche di attuazione, sia a contenuto materiale, sia immateriale;

– i piani di recupero ambientale della cave del Parco;

– i progetti prioritari descritti nelle schede-progetto allegate al Piano;

– il sistema della fruizione, come descritto nella *Carta delle attrezzature e dei servizi del Parco*;

– gli interventi di attrezzatura di servizi di fruizione e ricettività (piazzole di sosta, parcheggi, prese d'acqua, punti di avvistamento, attrezzature didattiche, piazzole per agriturismo, punti ristoro, foresterie, agriturismi, etc) proposti dalle *Masserie del Parco* e approvati dall'Ente.

2. Il Piano considera, inoltre, come interventi di attuazione delle sue previsioni:

– il restauro dei manufatti e beni architettonici rurali tradizionali (masserie, jazzi, muretti a secco, specchie, etc);

– gli interventi per l'efficienza energetica, l'installazione di impianti aziendali per le energie rinnovabili, l'adozione di impianti e dispositivi per la qualificazione ambientale ed energetica dei cicli produttivi delle aziende agro-zootecniche;

– gli interventi per la valorizzazione delle produzioni tipiche tradizionali.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

TITOLO V. NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 24 - RISOLUZIONI DI ANTINOMIE

1. La cartografia del Piano redatta su base aerofotogrammetrica ha valore probante della zonizzazione e della localizzazione degli interventi di Piano rappresentati alla scala nominale di tolleranza della carta. Nel caso in cui vi sia incertezza o divergenza tra i confini come indicati dalla cartografia di Piano e come evincibili dagli elementi naturali (quali filari di piante o aree boscate), elementi orografici e idrografici (salti di quota, corsi d'acqua, etc.) o manufatti (sentieri, strade, edifici, etc.), i confini dell'area naturale protetta o della zona o sottozona sono ritenuti coincidenti con i suddetti elementi. In tali casi sono da considerarsi interni al perimetro del Parco i beni di interesse storico, ambientale, naturalistico.

2. Al fine di facilitare le attività di gestione del territorio da parte delle Amministrazioni e Comunità locali L'Ente d'intesa e in collaborazione con i Comuni del Parco dispone la trasposizione della cartografia di Piano su base catastale.

ART. 25 - AREE CONTIGUE

1. Il Piano, al fine di promuovere interventi di mantenimento e di potenziamento della continuità ecologica e paesaggistica e di garantire la protezione delle aree interne dalle influenze esterne potenzialmente dannose, contiene la proposta di individuazione e perimetrazione delle aree contigue al Parco.

2. Data la comprensione delle aree contigue all'interno del perimetro del SIC-ZPS "Murgia Alta", il Piano indica nell'elaborato *Relazione Generale* e nel *Regolamento del Parco* le necessarie misure di tutela dell'ambiente, da intendersi come misure minime di conservazione ai sensi del Decreto 17 ottobre 2007 "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*".

3. Tali disposizioni hanno carattere di proposta e divengono prescrittive dopo l'approvazione della Regione Puglia.

4. Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*" si intendono integrate alle presenti NTA.

ART. 26 - RAPPORTI INTERISTITUZIONALI

L'Ente auspica forme di collaborazione interistituzionale e di raccordo con altri soggetti pubblici e privati al fine di:

- promuovere la tutela, la valorizzazione e lo studio dei beni naturalistici, ambientali, paesaggistici, culturali e colturali del Parco, anche attraverso collaborazioni e scambio di esperienze con altri enti e la sottoscrizione di intese con istituti di ricerca e soggetti pubblici e privati.
- promuovere la sicurezza dell'ambiente, delle popolazioni, delle imprese e dei visitatori in tutto il territorio del Parco;
- rendere più efficiente, rapida e meno onerosa la "filiera autorizzativa" per gli interventi da eseguire nel territorio del Parco e soggetti ad autorizzazione dell'Ente e valutazioni di incidenza o di impatto ambientale.

ART. 27 - NORME TRANSITORIE

1. Fino all'approvazione dei *progetti speciali*, e comunque non oltre tre anni dall'entrata in vigore del Piano, l'Ente può deliberare e autorizzare interventi specifici che non siano diversamente disciplinati o contrastanti con gli articoli precedenti.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

2. Le prescrizioni di cui al precedente art.16, comma 3, insieme a quelle relative a: *servizio integrato dei rifiuti, impianti energetici, impianti pubblicitari e comitato per la qualità paesaggistica e architettonica*, di cui al *Regolamento del Parco*, entrano in vigore al momento dell'adozione del Piano, in quanto misure di salvaguardia.



GLOSSARIO

Altezza di un edificio: è quella misurata dalla quota di riferimento al filo superiore del pavimento sopra l'ultimo piano. Per gli edifici con pianta irregolare, a gradoni o con piani sfalsati costruiti in pendio o articolati sulla verticale o per le costruzioni in pendio, l'altezza è misurata per ogni parte del singolo edificio. In caso di tetto piano, il filo superiore del pavimento corrisponde alla quota del tetto piano finito.

Altezza al colmo: è quella misurata dalla quota di riferimento al punto più alto del tetto piano o del colmo.

Altezza alla radice: è quella misurata dal pavimento finito del piano mansardato all'intersezione delle facciate esterne con il filo superiore del tetto.

Altezza delle facciate: è quella misurata dal terreno accertato all'intersezione con la gronda del piano utile più alto (incl. altezza alla radice). In caso di scavi, fa stato il piano più basso del terreno. Per le facciate con timpano, l'altezza è misurata dal terreno accertato al punto mediano della linea di congiunzione tra i punti di misurazione dell'altezza alla radice.

Per le costruzioni a tetto piano, l'altezza delle facciate è misurata al parapetto sopra la gronda, tranne quando il parapetto è arretrato rispetto alle facciate di una misura determinata. Sono considerati parapetti anche le chiusure traforate, come per esempio le ringhiere.

Aree soggette a vincolo idrogeologico: consistono nelle aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani", che sottopone a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque, come delimitate nella tavola 14.

Attestato di Idoneità produttiva: Attestato rilasciato dall' U.P.A., anche non ai fini dell'esenzione dagli oneri concessori ovvero dell'art. 9 L. R. 6/79, con cui si certifica e si attesta la qualifica di Imprenditore agricolo a titolo principale e/o di Coltivatore diretto e l'idoneità tecnico – produttiva degli annessi rustici, comprese le residenze, funzionali alla conduzione dell'azienda agraria.

Attività produttive tradizionali: Tutte le attività che consistono nell'utilizzo delle risorse naturali senza apportare ad esse trasformazioni particolarmente rilevanti. Rientrano pertanto in questo settore le attività di coltivazione della terra, dell'allevamento, della silvicoltura e di trasformazione e promozione dei prodotti ottenuti.

Aziende agrituristiche: Aziende agricole che esercitano attività di ricezione e ospitalità, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associate fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione diretta con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, come disciplinate dalla L. R. n. 34 del 22/05/1985.

Contenimento: limitazione posta all'aumento, all'espansione di popolazioni di animali attraverso il controllo numerico attuato con qualsiasi mezzo purché lo stesso risulti selettivo, cioè tale da intervenire unicamente su individui appartenenti a specie bersaglio, evitando gli effetti negativi



sulle altre componenti delle comunità biotiche.

Edilizia residenziale di servizio per l'azienda: Residenze, funzionali alla conduzione dell'azienda ed in rapporto di connessione diretta con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Iff: indice di fabbricabilità fondiario che indica i volumi massimi edificabili.

Fienile: costruzione agricola atta all'essiccamento e allo stoccaggio del foraggio.

Pagliaio: rifugio temporaneo utilizzato dai pastori durante il periodo estivo, quando seguivano le greggi nella transumanza estiva, oppure dagli agricoltori, nei periodi prossimi al raccolto di produzioni. Di norma è costituito da un unico ambiente con pareti di pietra a secco.

Immobili e aree di notevole interesse pubblico: Consistono nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 e 157 del D. Lgs. 42/2004, come delimitate nella Tavola 13.

Infrastrutture: i tracciati stradali interpoderali, le piste forestali ed i servizi a rete, fra cui le telecomunicazioni finalizzate al funzionamento delle attrezzature di dotazione del Parco, al collegamento del patrimonio edilizio esistente, allo svolgimento delle attività turistiche, ricreative, economiche, di controllo e di vigilanza, realizzate nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale e della qualità estetica dei luoghi.

Integrazione superficiaria: ampliamento della struttura aziendale con superfici di manufatti autonomi rispetto a quanto esistente.

Integrazione volumetrica: ampliamento della struttura aziendale con manufatti volumetricamente autonomi rispetto all'esistente.

Lotto minimo di intervento: si intende l'area minima compatta richiesta dalle norme per la superficie fondiaria di ogni intervento edilizio diretto.

Manufatti di interesse architettonico-monumentale: Trattasi di manufatti rurali così individuati nella Tav.18 del Piano, aventi qualunque destinazione, edificati prima della Riforma Agraria e Fondiaria in Puglia, ossia tutti i realizzati sino al 1950, le opere di architettura vincolate come "beni culturali" ai sensi del titolo I del D.vo n.490/1999 e le opere di architettura segnalate, di riconosciuto rilevante interesse storico-architettonico-paesaggistico, esterne ai "territori costruiti".

Nuovi insediamenti agricoli: quelli di aziende, nascenti o già esistenti altrove, che si installino nel Parco ed ottengano un Attestato di Idoneità Produttiva rilasciato dall'UPA ai sensi della L. R. n. 6/79.

Obiettivi di qualità: derivano, anche in maniera trasversale, dagli obiettivi generali e specifici del Piano, nonché dalle "regole di riproducibilità" delle invarianti, come individuate nella Relazione Generale relative alle unità di paesaggio di cui alla TAV XX.



parco nazionale*
dell'alta murgia

Pagliaio: rifugio temporaneo utilizzato dai pastori durante il periodo estivo, quando seguivano le greggi nella transumanza estiva, oppure dagli agricoltori, nei periodi prossimi al raccolto di produzioni. Di norma é costituito da un unico ambiente con pareti di pietra a secco.

Pascolo: Distesa erbosa utilizzata nella pastorizia per il nutrimento di animali erbivori, come ovini, bovini, caprini, ecc.

Progetto prioritario: un insieme sistematico di azioni e interventi promossi dall'Ente per il raggiungimento delle finalità generali del Piano.

Progetto speciale: un insieme sistematico di azioni e interventi promossi dall'Ente nei settori di valore strategico che richiedono una approfondita valutazione tecnica attuativa di intervento e gestione, a tal fine sono propedeutici alla loro definizione i progetti prioritari.

Prateria arida mediterranea: macro associazione caratterizzata in prevalenza da specie erbacee o sporadicamente arbustivo-arboree tipiche della regione submediterranea orientale che nell'insieme possono costituire comunità vegetali di interesse conservazionistico riconosciute a livello comunitario.

Prato pascolo: terreno su cui vengono coltivate essenze da foraggio che vengono sfalciate o pascolate dagli animali, può essere costituito anche da terreni a riposo o incolti sui quali si stabilisce un cotico erboso spontaneo sul quale viene mandato il bestiame al pascolo

Praterie post colturali: unità ecosistemiche appartenenti alla macrocategoria delle praterie aride mediterranee che si sono sviluppate su terreni a riposo o incolti sui quali vegetano specie perenni (emicriptofite) ed annuali (terofite) spesso composite spinose afferenti all'alleanza dell'Onopordion illyrici, che individua gli aspetti ambientali marcatamente termoxerofili della cenosi vegetale.

Prodotto naturale: elemento semplice o complesso ottenuto con l'utilizzo di materie prime naturali.

Produzioni artigianali: quelle già presenti nell'area del Parco, quelle evolute al fine della produzione di un prodotto tradizionale con tecnologie diverse, quelle di nuovo conio per qualche verso connesse all'attività agricola, quelle non connesse con le attività agricole che dovessero insediarsi in edifici esistenti eventualmente rifunzionalizzati attraverso operazioni di restauro e adeguamento funzionale compatibili con la normativa di zona.

PUE: Piano Urbanistico Esecutivo di un Piano Urbanistico Generale (PUG) ai sensi del DRAG della Regione Puglia; prevede le opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie nell'area che ne è oggetto e individua i lotti diversamente utilizzabili da soggetti pubblici o privati.

Punti panoramici: Consistono in siti posti in posizioni orografiche strategiche, accessibili al pubblico, dai quali si gode di visuali panoramiche su paesaggi, luoghi o elementi di pregio, naturali o antropici, come individuati nella tavola 21;

Reintroduzione: La traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità faunistica in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta. In altri termini si tratta di una immissione faunistica di esemplari appartenenti ad una



parco nazionale*
dell'alta murgia

specie autoctona (indigena) una volta valutata, in anticipo, la probabilità di successo dell'intervento;

Ripopolamento: Interventi di introduzione o di reintroduzione di specie animali o vegetali autoctone estinte o in via di estinzione. In generale con il ripopolamento, come per la reintroduzione, si possono prevedere:

- mantenimento della biodiversità attraverso la conservazione di entità e raggruppamenti ordinati (taxa) di specie minacciate;
- ricostituzione della complessità e funzionalità di sistemi naturali come elemento in grado di favorire la loro stabilità;
- sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dei problemi della conservazione;
- miglioramento della qualità della vita umana sotto il profilo estetico e culturale;
- possibilità di fruizione economica diretta o indotta;
- miglioramento delle conoscenze scientifiche.

Ripristino dei luoghi: Ripristino di una situazione preesistente modificata illegittimamente o sine causa;

Strade a valenza paesaggistica: Consistono nei tracciati carrabili, rotabili, ciclo-pedonali e natabili dai quali è possibile cogliere la diversità, peculiarità e complessità dei paesaggi, che attraversano paesaggi naturali o antropici di alta rilevanza paesaggistica, che costeggiano o attraversano elementi morfologici caratteristici (serre, costoni, lame, canali, coste di falesie o dune ecc...) e dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico, come individuati nella tavola 21;

Strade panoramiche: strade che attraversano luoghi o paesaggi di rilevante valore paesaggistico e ambientale come individuati nella tavola 21;

Strutture produttive e servizi diversi: stalle ed altri beni strumentali all'esercizio delle attività agricole e complementari dell'impresa come prima trasformazione, conservazione, commercializzazione dei prodotti aziendali, attività didattico-educative, attività socio assistenziali e di manutenzione del territorio.

Superficie utile: La Sul (superficie utile lorda) di un piano di un edificio è l'area delimitata dal perimetro esterno di quel piano. La superficie utile lorda di un appartamento è l'area delimitata dal perimetro esterno dell'appartamento.

La Su (superficie utile) comprende la superficie di pavimento dell'alloggio (comprensiva di tutte le superfici di pavimento relative a disimpegni, ripostigli, sottoscale, tavernette, soffitte e/o altri vani collegati direttamente all'alloggio) misurate al netto delle murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, eventuali scale interne, logge e balconi (Decreto Ministeriale n. 801 del 10.5.1977).

Tipologie e linee guida per il recupero e riuso delle architetture rurali: quelle indicate all'art. 18 delle NTA.

U.P.A.: Ufficio Provinciale per l'Agricoltura.



parco nazionale*
dell'alta murgia

Volume degli edifici: Il volume di un edificio è la somma del volume lordo di ogni singolo piano fuori terra pari al prodotto della superficie lorda di piano per l'altezza relativa al piano stesso, misurata con le seguenti modalità:

- piano seminterrato: l'altezza va misurata tra le quote di estradosso del solaio e la più bassa delle seguenti quote: spazio pubblico (marciapiede, strada, piazza, eccetera) o piano di sistemazione esterna. Nel caso che tale quota sia variabile lungo il perimetro dell'edificio, l'altezza ai fini del calcolo del volume, viene calcolata rispetto alla media ponderale delle quote.
- piano terra e piani in elevazione: l'altezza va misurata tra le quote di estradosso dei solai;
- nel caso di copertura inclinata (a tetto) l'altezza è misurata tra l'estradosso del solaio inferiore e la congiungente tra la verticale esterna del muro perimetrale e l'estradosso della falda di copertura;
- nel caso di copertura a volta l'altezza va misurata tra l'estradosso del solaio inferiore ed il punto di incontro tra la linea virtuale, con inclinazione del 35%, congiungente la verticale esterna del muro perimetrale con l'intradosso della chiave o del punto più alto della volta; se tale punto di incontro ricade all'interno della sagoma dell'edificio l'altezza va invece misurata in riferimento al punto di imposta della volta sull'estradosso della stessa.
- nel caso che l'inclinazione della falda sia maggiore del 35 % tale altezza viene aumentata dei 2/3 dell'altezza calcolata dal punto di congiunzione, tra la verticale esterna del muro perimetrale e l'estradosso della falda di copertura, ed il colmo del tetto;
- qualora l'edificio sia composto da vari corpi di fabbrica, misura la somma dei relativi prodotti analogamente calcolati.

Zone gravate da usi civici: Consistono nelle terre civiche site nel territorio di un Comune o di una frazione, intestate catastalmente a quest'ultima o al Comune competente per territorio, appartenenti alle comunità dei residenti o alle università agrarie, come individuate nella tavola 13.

Zone di interesse archeologico: Consistono nelle zone di cui all'art. 142, comma 1, lett. m), del D. Lgs. 42/2004, caratterizzate dalla presenza di resti archeologici o paleontologici, puntuali o aerali, emergenti, oggetto di scavo, ancora sepolti o rinterrati, il cui carattere deriva dall'intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza e quindi dalla compresenza di valori culturali e paesaggistici.